

## **Pubblicazioni ai sensi dell'articolo 22, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 – Anno 2019. Nota metodologica**

L'articolo 22 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (di seguito, il decreto trasparenza) e successive modificazioni e integrazioni, recante il *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* pone in capo ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 l'obbligo – tra gli altri – di aggiornare, con cadenza annuale, le informazioni concernenti il trattamento economico complessivamente riconosciuto a ciascuno dei componenti il consiglio di amministrazione delle società da essi controllate.

Più nello specifico, il comma 6 dell'articolo di cui alle premesse, come emendato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 prevede che *“le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea e loro controllate”*.

Tuttavia, ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 2, lettera b), del D.lgs. n. 33/2013 (inserito dall'articolo 3, comma 2, del D.lgs. n. 97/2016), sono escluse dall'applicazione della normativa di cui al predetto decreto le società quotate come definite all'articolo 2, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il *“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”* (il TUSP), emanato in attuazione dell'articolo 18 della Legge 7 agosto 2015, n. 124: *“le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati; le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari diversi dalle azioni quotati in mercati regolamentati”*.

Al riguardo, al fine di dirimere il contrasto testuale tra le richiamate disposizioni, peraltro poste dalla stessa fonte normativa (il D.lgs. n. 97/2016), l'ANAC, con Deliberazione n. 1310 del 28 dicembre 2016, ha sancito quanto di seguito testualmente riportato, al fine di colmare la predetta lacuna: *“E' da ritenersi prevalente rispetto alla disposizione di cui all'articolo 22, comma 6, la specifica previsione contenuta nell'articolo 2-bis, comma 2, lettera b), del D.lgs. n. 33/2013 che, a proposito delle società in controllo pubblico, esclude quelle quotate, come definite dal D.lgs. n. 175/2016, dall'applicazione della disciplina in materia di trasparenza. Pertanto, visto il difetto di coordinamento testuale, la disposizione di cui all'articolo 22, comma 6, si ritiene debba essere interpretata con riferimento alla definizione di società quotata quale risulta all'articolo 2, comma 1, lettera p), del D.lgs. n. 175/2016, che considera quotate sia le società con azioni quotate in mercati*

*regolamentati sia quelle che hanno emesso strumenti finanziari alla data del 31 dicembre 2015. Da ciò consegue che, ad eccezione delle società quotate come identificate ai sensi del citato articolo 2, comma 1, lettera p), del D.lgs. n. 175/2016, l'articolo 22 si applica a tutte le altre società partecipate da pubbliche amministrazioni, anche a quelle che hanno emesso strumenti finanziari dopo il 31 dicembre 2015”.*

Non sono assoggettate, pertanto, agli obblighi informativi in premessa le seguenti società:

- ENI, ENEL, Leonardo – Finmeccanica, Banca MPS, Poste Italiane, ENAV, in quanto società con azioni quotate nei mercati regolamentati;
- RAI, INVITALIA, CDP, Ferrovie dello Stato Italiane, in quanto società che hanno emesso, anteriormente al 31 dicembre 2015, strumenti finanziari diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati.

Per quanto concerne, infine, la Società AMCO – Asset Management Company S.p.A., l'articolo 17, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, introducendo il comma 12-bis all'articolo 26 del TUSP, ne ha sancito la sua esclusione dall'applicazione del predetto decreto. Nel febbraio 2019, la citata società ha deliberato l'emissione di strumenti finanziari diversi dalle azioni, ammessi alla quotazione in mercati regolamentati.

Impregiudicati i distinti ambiti di applicazione del D.lgs. n. 175/2016 e del D.lgs. n. 33/2013, non può, tuttavia, non rilevarsi in questa sede come l'eventuale adozione di una chiave di lettura delle disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 22 del decreto trasparenza del tutto distinta da quella cui ricorrere per l'interpretazione del TUSP si tradurrebbe in un travisamento dei profili di unitarietà e contiguità degli interessi pubblici stessi che il legislatore delegato ha inteso perseguire con l'adozione dei due provvedimenti legislativi. Ciò in quanto l'adozione delle citate misure tese all'ostensione dei dati in discussione è da ricondurre prevalentemente all'esigenza di dare contezza del rispetto, da parte delle società che vi sono assoggettate, alle disposizioni normative sul contenimento dei compensi deliberati in favore dei componenti gli organi amministrativi, poste all'articolo 11, commi 6 e 7, del TUSP. D'altra parte, non può non dubitarsi dell'assenza di profili di natura opportunistica alla base della decisione assunta dalla società in argomento al momento dell'emissione del prestito obbligazionario quotato, in ragione della già intervenuta esclusione *ex lege* dall'assoggettamento alle disposizioni poste dal D.lgs. n. 175/2016 (ivi incluse, pertanto, quelle concernenti il limite ai compensi da poter riconoscere agli amministratori).

Se ne deduce, pertanto, l'estraneità di AMCO agli obblighi posti all'articolo 22, comma 6, del D.lgs. n. 33/2013.